

## Le ultime novità normative in tema di *start up*

Il c.d. secondo Decreto Crescita (il “Decreto” <sup>1)</sup>) approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 ottobre è stato firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre. Il Decreto è in vigore dal 20 ottobre e, entro 60 giorni da tale data, dovrà essere convertito in legge, altrimenti cesserà di produrre ogni effetto. Non si può escludere che, in sede di conversione, il Decreto possa subire delle modifiche.

### BREVI NOTE RIASSUNTIVE

La definizione di <i>start up</i> innovativa .....	1
Gli incubatori certificati.....	3
Agevolazioni e deroghe societarie per le <i>start up</i> innovative e per gli incubatori certificati .....	4
Il “nuovo” contratto di lavoro a termine per le <i>start up</i> innovative .....	6
Le novità fiscali.....	7
La gestione della crisi della <i>start up</i> innovativa.....	9

\*\*\*

### LA DEFINIZIONE DI *START UP* INNOVATIVA

La principale novità introdotta dal Decreto è rappresentata dalla definizione di *start up* innovativa, che è legata a filo doppio al concetto di innovazione tecnologica.

La natura innovativa e tecnologica della *start up* è valutata alla luce dell’oggetto sociale (che deve essere rappresentato in via esclusiva dallo “sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”), nonché della sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

---

<sup>1</sup>Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 194/L.

- (i) le spese destinate alla ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start up*;
- (ii) un terzo o più di un terzo della forza lavoro complessiva della *start up* deve essere rappresentato da personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato;
- (iii) la *start up* deve essere licenziataria o titolare di una privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa e relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale.

Il Decreto prevede poi che la *start up* innovativa abbia la forma di una società di capitali residente a fini fiscali in Italia<sup>2</sup>; la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci sia detenuta da persone fisiche; la società sia costituita da non più di quarantotto mesi (termine considerato congruo per la fase di lancio ed avviamento di una nuova impresa) e non nasca da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda (al fine di sostenere aziende di nuova costituzione e non quelle già esistenti ed in crescita); abbia la sede principale degli affari ed interessi in Italia; il valore della produzione a partire dal secondo anno di attività non superi i 5 milioni di euro; non distribuisca e non abbia mai distribuito utili.

Per società di capitali devono intendersi anche le società a responsabilità limitata semplificate o a capitale ridotto, le società in forma cooperativa e la *Societas Europae*<sup>3</sup>, anche se quest'ultima forma societaria insieme anche alla società per azioni sembra lontanissima, da un punto di vista sia di struttura che funzionale, dal concetto di *start up*.

Non sono posti vincoli riguardo alla nazionalità o all'età dei soci fondatori, né con riferimento ai settori di attività della *start up*.

Per essere riconosciute come *start up* innovative, le società dovranno iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese depositando un'autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti di cui sopra. Le informazioni così depositate dovranno essere aggiornate su base semestrale.

A una prima analisi del provvedimento governativo, e in attesa dei necessari decreti attuativi, si può già rilevare come i requisiti previsti per qualificare una società come *start up* innovativa siano particolarmente

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. Testo unico delle imposte sui redditi).

<sup>3</sup> La *Societas Europae* ossia la società europea è un tipo societario predisposto dall'Unione Europea tramite il regolamento comunitario dell'8 ottobre 2001, n. 2157 per consentire a gruppi o a imprese operanti in diversi Stati dell'Unione di organizzarsi in una forma giuridica regolata dalle medesime norme in tutti gli ordinamenti nazionali. In Italia, le società europee sono disciplinate dal suddetto regolamento comunitario e dal Decreto Legislativo 188/2005. La società europea è una società per azioni, che può essere costituita con un capitale sociale minimo di 120.000 euro, solo in cinque casi tassativi: 1) quando si fondono società per azioni soggette alla legge di Stati membri differenti; 2) quando due o più società per azioni, o società a responsabilità limitata promuovono la costituzione di una società europea *holding* al fine di sottoporsi a una direzione unitaria; 3) quando due o più enti che presentano un collegamento stabile con Stati diversi dell'Unione Europea decidono di costituire una società controllata in comune; 4) quando sia costituita con atto unilaterale da un'altra società europea; 5) a seguito di una trasformazione di una società per azioni costituita in uno Stato membro che controlli da non meno di due anni una società soggetta all'ordinamento di un altro Stato membro.

stringenti, e rischiano di limitare l'applicazione delle nuove norme solo a un ristretto gruppo di società, fortemente tipizzate su un modello ideale, lasciando esclusa un'ampia platea di *start up* pure interessanti e potenzialmente profittevoli, anche se non necessariamente legate ad un'idea innovativa e di alto valore tecnologico.

Inoltre, a nostro avviso, taluni dei parametri previsti dal legislatore per identificare il carattere innovativo e tecnologico della *start up*, singolarmente considerati, appaiono piuttosto discutibili. Sarebbe, infatti, troppo riduttivo pensare che una *start up* sia innovativa solo perché annovera tra il suo personale dottorandi di ricerca, oppure perché ha dedicato un certo ammontare delle sue spese alla "ricerca e sviluppo", senza che sia adeguatamente spiegato che cosa debba intendersi per "ricerca e sviluppo" e senza considerare che in alcuni casi la *start up* potrebbe non avere somme da annotare in bilancio alla voce "ricerca e sviluppo" essendo state le relative attività svolte direttamente dai soci fondatori. Così come potrebbe essere riduttivo escludere dal novero delle *start up* innovative quelle aziende che, pur non essendo titolari o licenziatarie di alcuna delle privative industriali previste dalla normativa, abbiano basato il loro *business* sullo sviluppo di un software di avanguardia. Confidiamo, pertanto, che i suddetti requisiti possano essere oggetto di revisione ed approfondimento da parte del legislatore in sede di conversione.

### **GLI INCUBATORI CERTIFICATI**

Il Decreto introduce la figura dell'incubatore certificato. Con tale termine s'intende quella società di capitali (anche cooperativa o *Societas Europaeae*) che svolge professionalmente l'attività di ausilio alla costituzione e alla crescita delle *start up* innovative, mettendo a disposizione una serie di beni e servizi che vanno dal *know-how* alle attrezzature necessarie al perseguimento dello scopo sociale, dal personale alla logistica, fino agli impianti e all'assistenza di vario altro tipo.

Per acquisire la qualifica di incubatore certificato e godere dei benefici previsti dal Decreto, la società di capitali dovrà: (i) produrre un'autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto; (ii) iscriversi, sulla base di tale autocertificazione, in un'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

I requisiti che un incubatore dovrà possedere per potersi iscrivere alla sezione speciale del registro delle imprese sono vari ed attengono, a titolo esemplificativo, al possesso di strutture ed attrezzature adeguate a sostenere l'attività delle *start up*, alla presenza di amministratori e personale di riconosciuta competenza in materia d'impresa, all'esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e *partner* finanziari che svolgono attività e progetti collegati a *start up*. E' richiesto, inoltre, che l'incubatore possieda un'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *start up* innovative, la cui sussistenza è valutata sulla base di diversi indici (tra cui un adeguato livello di capitale di rischio raccolto dalle *start up* innovative già incubate in precedenza, il tasso di crescita media del valore della produzione delle *start up* innovative già incubate, il numero complessivo di collaboratori e personale ospitato, il numero di *start up* innovative ospitate ed uscite nell'anno, ecc.).

Ciò che desta perplessità a una prima lettura delle nuove norme è l'indeterminatezza dei requisiti previsti per gli incubatori certificati, che rischia di creare margini di incertezza in relazione alla qualificazione degli incubatori preesistenti come certificati e, quindi, di scoraggiare l'autocertificazione. In realtà, questo timore dovrebbe essere superato dalla adozione di un decreto ministeriale (che si prevede debba essere emanato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto) il quale dovrebbe puntualizzare i suddetti requisiti fornendo degli indicatori e relativi valori minimi.

In attesa, quindi, di chiarezza in merito ai suddetti criteri identificativi, ci si interroga sulla scelta fatta dal legislatore di ricondurre la figura dell'incubatore certificato alle sole società di capitali, nonché, anche in questo caso, alla *Societas Europaeae*. Potrebbe infatti apparire incongrua l'esclusione dal regime agevolato

di tutti quegli incubatori, esistenti oggi sul territorio, che non sono costituiti nella forma di società di capitali ma, per esempio, di associazioni, fondazioni o consorzi. Tali soggetti si potrebbero trovare costretti a dover scegliere tra la conversione della propria forma sociale in società di capitale o la strada della rinuncia a qualificarsi come incubatori certificati (con i benefici di ordine economico e fiscale che ne conseguono).

## **AGEVOLAZIONI E DEROGHE SOCIETARIE PER LE START UP INNOVATIVE E PER GLI INCUBATORI CERTIFICATI**

Quali sono i principali benefici previsti a favore della *start up* innovativa e dell'incubatore certificato? Perché una *start up* dovrebbe avere interesse ad essere qualificata come innovativa ed un incubatore come certificato?

### 1. Riduzione dei costi

La *start up* innovativa e l'incubatore certificato saranno esonerati, per i primi quattro anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, dal pagamento dell'imposta di bollo, dal pagamento dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, sempreché non perdano le rispettive qualifiche prima del decorso dei suddetti quattro anni.

### 2. Forme nuove di retribuzione: *work for equity*

La *start up* innovativa e l'incubatore certificato potranno retribuire il lavoro dei propri dipendenti, amministratori o collaboratori con strumenti finanziari (titoli, quote, azioni o diritti d'opzione, ecc.), che sarebbero esclusi dal reddito imponibile, sia a fini fiscali che contributivi<sup>4</sup>, a condizione però che tali strumenti non vengano poi riacquistati dalla stessa *start up* o dallo stesso incubatore<sup>5</sup>.

Un regime fiscale vantaggioso è, inoltre, introdotto con riguardo ad azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi dalla *start up* innovativa o dall'incubatore certificato a fronte dell'apporto di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, da parte di terzi.

La disposizione intende evidentemente assicurare alla *start up* innovativa e all'incubatore certificato il più ampio accesso a servizi di consulenza qualificati. L'intervento è da accogliere con favore in quanto rende esenti da imposizione sui redditi gli apporti di beni e servizi effettuati da terzi in favore della *start up* innovativa o dell'incubatore certificato sia al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio sia al momento della emissione delle azioni, quote e altri strumenti finanziari partecipativi.

---

<sup>4</sup> L'esenzione riguarda esclusivamente l'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi (i) dalla *start up* innovativa e dall'incubatore certificato con la quale dipendenti, amministratori e collaboratori intrattengono il rapporto di lavoro nonché (ii) da società direttamente controllate da una *start up* innovativa o da un incubatore certificato. Riguardo all'efficacia temporale, l'esenzione troverà applicazione con riferimento al reddito di lavoro dipendente o assimilato derivante dagli strumenti finanziari, diritti e opzioni attribuiti o assegnati successivamente alla conversione in legge del Decreto.

<sup>5</sup> Al fine di prevenire eventuali impieghi elusivi della esenzione è previsto che gli strumenti finanziari e gli altri diritti assegnati a dipendenti, amministratori e collaboratori continuativi non possano essere riacquistati dalla *start up* innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlli o sia controllato dallo stesso soggetto che controlla la *start up* innovativa o l'incubatore certificato. Difatti, qualora tali strumenti finanziari o diritti siano ceduti a questi soggetti, il reddito da lavoro dipendente (che precedentemente non aveva concorso alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF) sarà assoggettato a tassazione nel periodo di imposta di perfezionamento della cessione.

Al fine di incrementare ed agevolare queste nuove forme retributive, le *start up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata (“S.r.l.”) potranno acquistare quote del proprio capitale in deroga al divieto di operazioni su proprie partecipazioni a condizione che tali operazioni siano effettuate in attuazione di piani di incentivazione per l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali.

3. Ripianamento perdite

Nel caso in cui la *start up* innovativa incorra in perdite superiori a un terzo del capitale ovvero di tale entità da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale, per consentire all’impresa di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi della sua attività, il termine previsto dalla normativa vigente per adottare misure societarie quali la riduzione ed aumento del capitale è posticipato. Più precisamente, nel caso di perdite di oltre un terzo del capitale, è prevista la possibilità di estendere di dodici mesi il termine di cd. “rinvio a nuovo” delle perdite, mentre nel caso di perdite che riducono il capitale sociale al di sotto del minimo legale, è prevista la possibilità che l’obbligo di immediata ricapitalizzazione sia differito alla chiusura dell’esercizio successivo. Sostanzialmente si concede alla *start up* innovativa un termine di grazia più lungo rispetto a quello ordinario concesso in generale alle società di capitali per ripianare le perdite e si stabilisce che fino alla chiusura di tale periodo non operino le cause di scioglimento previste dalla legge, ciò in considerazione del fatto che è quasi inevitabile che la *start up* incorrerà in perdite rilevanti all’inizio della sua attività.

4. L’introduzione delle “categorie di quote”

L’atto costitutivo della *start up* innovativa avente forma di S.r.l. potrà prevedere “categorie di quote” fornite di diritti diversi, anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione ovvero limitati a determinati argomenti o subordinati al verificarsi di talune condizioni. Non è chiaro, in questa fase, come questa norma possa concretamente attuarsi, vista la difficoltà concettuale di pensare a categorie di quote dal momento che le quote non sono tutte uguali come le azioni, ma rappresentano ciascuna una specifica porzione del capitale sociale.

5. Nuove forme di finanziamento: il sistema di “crowd-funding”

Per facilitare l’accesso al capitale è previsto che le quote di partecipazione in *start up* innovative costituite in forma di S.r.l. possano essere oggetto di offerta al pubblico nei limiti previsti dalle leggi speciali, anche attraverso l’impiego di *funding portal*, cioè portali *internet* specificamente rivolti alla raccolta di finanziamenti.

E’ prevista una riduzione e semplificazione degli oneri autorizzativi e regolamentari per i soggetti che opereranno come gestori dei portali rispetto a quelli generalmente applicabili ai soggetti che svolgono servizi di investimento.

E’ demandata alla Consob la disciplina applicabile alle offerte condotte esclusivamente attraverso i portali *internet* per la raccolta di capitali, al fine di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali, anche nel caso in cui i soci di controllo della *start up* innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.

6. L’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese

Le *start up* innovative e gli incubatori certificati potranno avvalersi gratuitamente dell’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, secondo criteri e modalità semplificati che saranno individuati con decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto. L’intento è quello di agevolare l’accesso al Fondo da parte delle *start up* innovative e degli incubatori certificati nel caso in cui necessitino di garanzie da prestare a terzi finanziatori, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura ed importo massimo garantito.

#### 7. ICE e Desk Italia

Le *start up* innovative potranno usufruire gratuitamente dei servizi prestati dall'ICE e dal Desk Italia per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, l'ICE presterà assistenza alle *start up* innovative in materia societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, offrirà ospitalità gratuita alle principali fiere internazionali e si attiverà per favorire l'incontro con investitori potenziali.

#### 8. Termini di applicazione della suddetta disciplina

La disciplina sopra esposta per le *start up* innovative si applicherà alle *start up* costituite dopo l'entrata in vigore della nuova normativa per i primi quattro anni di vita sul presupposto che per tutto tale periodo le *start up* conservino i requisiti prescritti dal legislatore. Con riferimento alle *start up* già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, la suddetta disciplina si applicherà per un periodo di quattro anni, se la *start up* è stata costituita nei due anni precedenti; per un periodo di tre anni, se la *start up* è stata costituita nei tre anni precedenti o di due anni, se è stata costituita nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa.

### **IL "NUOVO" CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE PER LE START UP INNOVATIVE**

Allo scopo di favorire nuovi rapporti di lavoro in un mercato difficile come quello attuale e promuovere la nascita e lo sviluppo di *start up* innovative, è consentito a queste ultime di stipulare contratti a termine - anche senza soluzione di continuità e, dunque, derogando alla disciplina ordinaria del contratto a termine in tema di proroga e periodi "cuscinetto" in caso di successione di contratti con il medesimo lavoratore - per una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi, elevabile fino ai 48 mesi a condizione che l'ulteriore rinnovo del contratto a termine o la proroga del precedente avvenga dinanzi alla competente Direzione territoriale del lavoro.

Qualora vengano superati i summenzionati limiti o in caso di assunzione fuori dal periodo di 4 anni dalla costituzione della *start up* ovvero di assunzione da parte di un'impresa che non risulti avere i requisiti di *start up* innovativa, saranno fatte rivivere le disposizioni derogate della disciplina del contratto a termine ordinario le quali prevedono tra l'altro, a titolo sanzionatorio, anche la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato.

Per scongiurare un abuso dei benefici connessi al contratto a termine in questione, è previsto che con il consolidamento del progetto imprenditoriale si consolidino anche i membri del *team*, i cui contratti temporanei - al termine dei 48 mesi - si convertiranno automaticamente in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Altrimenti, dovranno necessariamente cessare, essendo escluso espressamente che le suddette collaborazioni temporanee possano continuare in qualsiasi altra forma contrattuale, ivi comprese quelle di natura autonoma.

Il Decreto stabilisce che la retribuzione dei lavoratori assunti con contratto a termine dalle *start up* innovative sia costituita da una parte fissa, che non potrà essere inferiore al minimo tabellare previsto per il rispettivo livello di inquadramento dal contratto collettivo applicabile, nonché da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni (e.g., *stock option* e *work for equity*).

Al fine di identificare modalità retributive più elastiche, viene demandato alla contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la possibilità di definire nuovi criteri per determinare il minimo tabellare e la parte variabile. Le relazioni industriali potranno, altresì, determinare norme per garantire una migliore armonizzazione della gestione del rapporto di lavoro

con le esigenze aziendali tipiche delle *start up* (a titolo esemplificativo, ancorando determinati incrementi salariali a specifici risultati aziendali, rimodulando l'orario di lavoro e regolando opportunamente l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei lavoratori).

Nel prevedere questo speciale contratto a termine per le *start up* innovative, il Decreto ha sicuramente aderito a quanto auspicato dal rapporto della "Task Force" istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico circa la necessità per tali imprese di "costruire un *team* solido e di qualità", ma con la flessibilità operativa e la dinamicità richieste dalle emergenti imprese innovative nella loro fase di lancio e di sviluppo.

Risulta particolarmente interessante per la *start up* innovativa l'assenza di un numero massimo di contratti a termine stipulabili, posto che la disciplina ordinaria post Riforma del Lavoro Fornero prevede dei limiti percentuali per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato rispetto al totale dei lavoratori occupati nell'unità produttiva interessata.

Le descritte modalità di retribuzione dei lavoratori - anche attraverso forme di remunerazione alternative della prestazione lavorativa come le *stock option*, in aggiunta al trattamento retributivo e contributivo minimo e inderogabile - dovrebbero consentire un maggiore coinvolgimento, con conseguente responsabilizzazione, di tutti i dipendenti (e non solo dei *top manager*) nel progetto imprenditoriale e, dunque, un allineamento delle motivazioni e degli interessi dei lavoratori e degli stessi soci fondatori.

Non è stato confermato il beneficio contributivo previsto dal testo approvato il 4 ottobre dal Consiglio dei Ministri. Ciò significa che la *start up* innovativa, come qualsiasi altra impresa, sarà tenuta al pagamento, a fini previdenziali, del contributo addizionale dell'1,4% sulla retribuzione imponibile dei lavoratori a termine, introdotto dalla cosiddetta Riforma del Lavoro Fornero<sup>6</sup> al fine di aumentare il costo contributivo del lavoro temporaneo. Se da un lato è stata agevolata la stipulazione del contratto a termine per le *start up* innovative, dall'altro non è stato concesso alcun beneficio contributivo a supporto di tale agevolazione!

## **LE NOVITA' FISCALI**

### **Quali benefici fiscali a favore della *start up* innovativa?**

Le disposizioni fiscali a beneficio della *start up* innovativa sono fortemente carenti.

L'unica norma realmente di favore è rappresentata dalla disapplicazione del regime delle società "non operative"<sup>7</sup> ed in "perdita sistemica"<sup>8</sup> per tutto il periodo di sussistenza dei requisiti civilistici della *start up* innovativa. Questo significa che le *start up* innovative le quali (i) conseguano ricavi inferiori a quelli "minimi" previsti dal regime delle società "non operative"<sup>9</sup> o (ii) per tre periodi di imposta consecutivi evidenzino perdite fiscali nella propria dichiarazione dei redditi, non potranno essere qualificate rispettivamente come società "non operative" o società in "perdita sistemica" e determineranno il proprio reddito imponibile ai fini IRES sulla base dei ricavi effettivamente conseguiti e non in ragione di valori minimi determinati in via presuntiva dal legislatore. Di conseguenza, le *start up* innovative saranno sempre

<sup>6</sup> Art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

<sup>7</sup> v. articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

<sup>8</sup> v. articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

<sup>9</sup> Tali ricavi "minimi" derivano dalla applicazione di specifici coefficienti di redditività al valore di alcune attività patrimoniali iscritte in bilancio (quali, a titolo esemplificativo, beni immobili, beni mobili registrati e partecipazioni sociali). Il valore delle attività patrimoniali deve, tuttavia, essere ragguagliato in funzione del periodo di possesso dei singoli beni e della durata del periodo di imposta.

soggette all'aliquota IRES del 27,5% in luogo di quella più onerosa del 38% applicabile alle società "non operative" ed in "perdita sistemica".

Diversamente da quanto previsto nella bozza di Decreto, la versione finale non ha recepito la proposta di raddoppiare la deduzione fiscale prevista per le società che incrementano il proprio patrimonio netto in ragione di accantonamenti di utili a riserva o di nuovi conferimenti in denaro (cd. deduzione "ACE"<sup>10</sup>), nonché la proposta di favorire le *start up* con volume d'affari non superiore ad euro 5 milioni prevedendo per loro il regime IVA cd. "per cassa" che avrebbe consentito di versare l'IVA dovuta solo sull'incassato.

### **Incentivi fiscali per gli investimenti nella *start up* innovativa**

I soggetti (persone fisiche e giuridiche) che investono capitali, direttamente o indirettamente, nella *start up* innovativa potranno godere di talune incentivazioni fiscali nella prime fasi di nascita e sviluppo dell'impresa.

Più precisamente, per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, le persone fisiche (es. giovani imprenditori, *business angel*, e più in generale qualsiasi soggetto passivo IRPEF) che investiranno nel capitale sociale di una o più *start up* innovative, direttamente (mediante la sottoscrizione del capitale sociale) o indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio potranno detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo investito.

È, tuttavia, previsto che: (i) l'investimento detraibile non possa eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di euro 500.000, e (ii) l'investimento nella *start up* innovativa debba essere mantenuto per almeno due anni (cd. *holding period*). L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso dell'*holding period* comporta la decadenza della detrazione fiscale e l'obbligo per il contribuente di corrispondere all'erario l'importo inizialmente detratto, unitamente agli interessi legali. Dalla formulazione della norma sembrerebbe, quindi, che il contribuente non sia tenuto a corrispondere anche le sanzioni amministrative.

Sempre limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, le società di capitali ed ogni altro soggetto passivo IRES<sup>11</sup>, che non siano *start up* innovative, potranno dedurre dalla base imponibile il 20% dell'importo investito nel capitale sociale di una o più *start up* innovative, direttamente ovvero indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *start up* innovative<sup>12</sup>.

Con riferimento a ciascun periodo di imposta, l'investimento massimo deducibile non deve eccedere l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per un orizzonte temporale minimo di due anni (cd. *holding period*). Salvo tassative eccezioni previste nel Decreto, l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del suddetto *holding period* determina la decadenza dalla deduzione fiscale e l'assoggettamento a tassazione dell'importo inizialmente dedotto, maggiorato degli interessi legali.

---

<sup>10</sup> In particolare la deduzione "ACE" consente alle società di capitali di ridurre il proprio imponibile ai fini IRES di un importo pari al 3% dell'incremento del proprio patrimonio netto dovuto essenzialmente ad (i) accantonamento di utili a riserva e (ii) nuovi conferimenti in denaro. In base a quanto previsto inizialmente nella bozza del Decreto, la deduzione "ACE" avrebbe consentito alle *start up* innovative di ridurre il proprio imponibile ai fini IRES di un ammontare pari al 6% dell'incremento del proprio patrimonio netto.

<sup>11</sup> A titolo esemplificativo, oltre alle società di capitali, si considerano soggetti passivi ai fini IRES anche gli enti pubblici e privati che esercitano attività commerciale, i *trust*, le società e gli enti di ogni tipo non residenti in Italia.

<sup>12</sup> Infatti, al fine di evitare duplicazioni strumentali della deduzione IRES, la deduzione in commento non potrà applicarsi nei confronti delle società che si qualificano come *start up* innovative (che, per tale ragione, potranno solo essere beneficiarie degli investimenti agevolabili) né nei riguardi degli organismi di investimento collettivo del risparmio e delle altre società che investano prevalentemente in *start up* innovative.

Anche in questo caso, quindi, il contribuente non sembrerebbe tenuto a versare eventuali sanzioni amministrative.

L'implementazione delle agevolazioni previste per gli investimenti in *start up* innovative è tuttavia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, che sarà richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico, ed alla conseguente emanazione (entro 60 giorni dalla conversione in legge del Decreto) di un decreto ministeriale da parte del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

## **LA GESTIONE DELLA CRISI DELLA START UP INNOVATIVA**

In considerazione dell'elevato rischio imprenditoriale proprio degli investimenti in attività ad alto livello di innovazione tecnologica, il Decreto introduce disposizioni *ad hoc* per la composizione della crisi della *start up* innovativa.

In particolare, la *start up* innovativa non potrà essere soggetta alle ordinarie procedure concorsuali<sup>13</sup> (es. fallimento e concordato preventivo), ma sarà sottoposta in via esclusiva alla procedura di cd. sovraindebitamento<sup>14</sup>. Tale procedura trova applicazione con riguardo alle piccole e medie imprese che, in quanto presentano volumi patrimoniali ed economici inferiori a quelli previsti dall'art. 1 della Legge Fallimentare, non possono essere assoggettate a fallimento e, sinteticamente, consiste nella possibilità che viene offerta a tali imprese di negoziare in via stragiudiziale un accordo di ristrutturazione dei debiti con i propri creditori, da sottoporre successivamente alla definitiva approvazione dell'autorità giudiziaria.

L'obiettivo primario del legislatore è stato quello di adottare un procedimento semplificato di liquidazione della *start up* innovativa che, sebbene sia idoneo a realizzare la segregazione del patrimonio sociale per il soddisfacimento dei creditori, tuttavia non privi l'imprenditore delle necessarie capacità giuridiche per intraprendere, anche nell'immediato futuro, nuove iniziative di *business*.

Infine, è previsto un meccanismo volto a tutelare la riservatezza dei soci della *start up* innovativa coinvolta nella procedura di liquidazione<sup>15</sup>.

Decorsi dodici mesi dalla iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura di liquidazione della *start up* innovativa, l'accesso ai dati relativi ai soci iscritti nel medesimo registro o in altra banca dati di pubblico accesso (es. Cerved, Telemaco, Lince, ecc.) sarà consentito esclusivamente su richiesta dell'autorità giudiziaria e delle autorità di vigilanza e sarà definitivamente precluso ai terzi. Resteranno, invece, accessibili al pubblico le informazioni relative alla *start up* innovativa assoggettata alla suddetta procedura di liquidazione.

*Il presente documento è stato preparato da **Portolano Cavallo Studio Legale** con la scopo di fornire brevi note riassuntive sulla nuova normativa in tema di start up. Non costituisce parere legale. Ulteriori informazioni sugli argomenti trattati potranno essere raccolte contattando l'avv. **Antonia Verna** ([averna@portolano.it](mailto:averna@portolano.it), tel. +39 02 722341).*

---

<sup>13</sup> Le ordinarie procedure concorsuali sono previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge Fallimentare").

<sup>14</sup> La procedura di cd. sovraindebitamento è disciplinata dal Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modifiche.

<sup>15</sup> Articoli 14 *ter* e seguenti della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.